Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** ►**M2** **REGOLAMENTO (CE) N. 1599/97 DELLA COMMISSIONE**

del 28 luglio 1997

recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania ◄

(GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 63)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 2371/1999 della Commissione dell'8 novembre 1999	L 286	8	9.11.1999
►**M2**	Regolamento (CE) n. 538/2000 della Commissione del 13 marzo 2000	L 65	11	14.3.2000
►**M3**	Regolamento (CE) n. 2153/2002 della Commissione del 3 dicembre 2002	L 327	4	4.12.2002

▼B
▼M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1599/97 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1997

recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

▼B

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 [2], in particolare l'articolo 8,

considerando che occorre stabilire le modalità d'applicazione del nuovo regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca e destinati alla trasformazione, instaurato dagli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97; che è opportuno, per ragioni di chiarezza e di presentazione, riprendere in un'unica tabella, in allegato al presente regolamento, i prezzi minimi fissati nei precitati allegati agli allegati;

considerando che è necessario definire la nozione di «partita» di cui al punto 2 degli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97;

considerando che è opportuno, ai fini di una corretta applicazione del regime, precisare le caratteristiche che consentono di classificare ciascun prodotto congelato nelle corrispondenti categorie enumerate negli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97;

considerando che occorre che gli Stati membri comunichino periodicamente i dati relativi alle importazioni; che le disposizioni relative a tali comunicazioni sostituiscono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1226/92 della Commissione, del 13 maggio 1992, relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2480/96 [4]; che tuttavia le disposizioni di detto regolamento concernenti i prodotti originari di paesi terzi diversi da quelli contemplati dal presente regolamento e adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio [5] devono essere mantenute;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1595/97 abroga il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 29 luglio 1993, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria [6]; che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2140/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria e che fissa i prezzi minimi

[1] GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.
[2] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 128 del 14. 5. 1992, pag. 18.
[4] GU n. L 335 del 24. 12. 1996, pag. 28.
[5] GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.
[6] GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 4.

▼B

all'importazione applicabili fino al 30 aprile 1994 [1], il regolamento (CE) n. 767/97 della Commissione, del 28 aprile 1997, che fissa i prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1997/1998 [2], nonché il regolamento (CE) n. 517/97 della Commissione, del 21 marzo 1997, relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia [3];

considerando che, per il periodo compreso tra il 1º luglio e la data dell'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno lasciare all'importatore la scelta tra il vecchio e il nuovo regime per quanto riguarda l'onere all'importazione, composto dal dazio ad valorem ed eventualmente dalla tassa di compensazione; che pertanto le disposizioni del presente regolamento devono essere applicabili con effetto retroattivo a decorrere dal 1º luglio, unicamente su richiesta dell'operatore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, si intende per «partita» la merce destinata alla lavorazione, scortata da una dichiarazione di immissione in libera pratica. ►M3 Ogni dichiarazione in dogana deve riguardare soltanto merci aventi la stessa origine e classificate sotto un solo codice della nomenclatura combinata nonché, per i prodotti congelati, sotto un solo codice Taric fra quelli indicati nell'allegato I. ◄

Articolo 2

1. Il valore indicato nella dichiarazione in dogana è corredato di tutti gli elementi necessari ai fini della verifica del medesimo.

2. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo di importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato dall'importatore:

a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese d'origine del prodotto,

b) se dette autorità non sono persuase che il valore indicato nella dichiarazione corrisponda all'effettivo prezzo di importazione, o

c) se il pagamento del prezzo al venditore non è stato effettuato entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali.

3. L'importatore conserva la prova dell'avvenuto pagamento al venditore. Tale prova e tutti i documenti commerciali, in particolare fatture, contratti e corrispondenza concernenti l'acquisto e la vendita dei prodotti, sono tenuti per tre anni a disposizione delle autorità doganali per eventuali verifiche.

▼M3

Articolo 3

1. Per ogni partita e per ogni origine, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità competenti confrontano il valore indicato nella dichiarazione in dogana con il prezzo minimo all'importazione indicato, per il prodotto

[1] GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 98.
[2] GU n. L 112 del 29. 4. 1997, pag. 11.
[3] GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 20.

▼M3

in questione, nella regolamentazione comunitaria, di cui all'allegato II, applicabile alle importazioni in oggetto.

2. Se il valore indicato nella dichiarazione in dogana è inferiore al prezzo minimo applicabile di cui al paragrafo 1, si applica una tassa di compensazione pari alla differenza tra detto valore e il prezzo minimo.

▼B

Articolo 4

1. Una partita di fragole o di lamponi congelati è classificata nella categoria «frutti interi» ai sensi del presente regolamento se si tratta di frutti congelati singolarmente che presentano le seguenti caratteristiche massime:

— 10 % in peso di frutti danneggiati che hanno perso oltre il 20 % delle loro dimensioni iniziali, e

— 3 % in peso di frutti presentati in pezzi di dimensioni non superiori all'80 % delle loro dimensioni iniziali, e

— 5 % in peso di frutti che hanno subito alterazioni enzimatiche.

Per le fragole, una partita di «frutti interi» può contenere esclusivamente frutti classificati, prima della depicciolatura allo stato fresco, nelle categorie «Extra» o «I».

2. Una partita di ribes nero o di ribes rosso congelato è classificata nella categoria «senza peduncolo» ai sensi del presente regolamento se presenta le seguenti caratteristiche massime:

— un peduncolo intero per 500 g netti di frutti, e

— un totale di 2 cm^2 di materiale vegetale estraneo per 500 g netti di frutti.

Articolo 5

▼M3

1. Per i prodotti indicati nell'allegato I, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi immessi in libera pratica e i rispettivi valori, ripartiti in base all'origine, al codice NC e, nel caso dei prodotti congelati, al codice Taric.

▼B

2. Detta comunicazione è effettuata entro il 25 di ogni mese per i prodotti immessi in libera pratica tra il 1º e il 15 ed entro il 10 del mese seguente per i prodotti messi in libera pratica tra il 16 e l'ultimo giorno del mese.

3. Se nel corso di uno dei periodi di cui al paragrafo 2 non è stata effettuata alcuna immissione in libera pratica, lo Stato membro ne informa la Commissione nei giorni indicati nello stesso paragrafo.

▼M2

▼B

Articolo 6

I regolamenti (CEE) n. 2140/93, (CE) n. 517/97 e (CE) n. 767/97 sono abrogati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta degli operatori interessati, le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1º luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M3**

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'importazione

Codici NC	Codici Taric	Designazione delle merci
ex 0810 10 00	0810 10 00 10	Fragole destinate alla trasformazione
ex 0810 20 10	0810 20 10 10	Lamponi destinati alla trasformazione
ex 0810 30 10	0810 30 10 10	Ribes nero destinato alla trasformazione
ex 0810 30 30	0810 30 30 10	Ribes rosso destinato alla trasformazione
ex 0811 10 11	0811 10 11 10	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %; frutti interi
	0811 10 11 90	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %; altre
ex 0811 10 19	0811 10 19 10	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %; frutti interi
	0811 10 19 90	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %; altre
ex 0811 10 90	0811 10 90 10	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; frutti interi
	0811 10 90 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altre
ex 0811 20 19	0811 20 19 11	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %; frutti interi
	0811 20 19 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %; altri
ex 0811 20 31	0811 20 31 10	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; frutti interi
	0811 20 31 90	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altri
ex 0811 20 39	0811 20 39 10	Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; senza peduncolo
	0811 20 39 90	Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altro
ex 0811 20 51	0811 20 51 10	Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; senza peduncolo
	0811 20 51 90	Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altro

▼**M3**

ALLEGATO II

Regolamentazione comunitaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Paese terzo d'origine	Regolamentazione comunitaria applicabile
Bulgaria	Allegato all'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000 (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1).
Ungheria	Appendice all'allegato A b) del regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002 (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9).
Polonia	Allegato dell'allegato VIII dell'accordo europeo accluso alla decisione 93/743/Euratom, CECA, CE, del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993 (GU L 348 del 31.12.1993, pag. 1), quale adattato dal protocollo accluso alla decisione 2002/63/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001 (GU L 27 del 30.1.2002, pag. 1).
Romania	Allegato dell'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17).
Repubblica slovacca	Allegato dell'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9).
Repubblica ceca	Allegato dell'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1).
Estonia	Appendice dell'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15).
Lettonia	Appendice all'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002 (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13).
Lituania	Allegato all'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002 (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1).